

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

Ricorrente: [REDACTED], C.F. [REDACTED],
nato in [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
elegge domicilio, giusta mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto
procuratore indica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, DPR 11.2.2005,
n.68, il proprio numero di fax: [REDACTED]

CONTRO

GEOX S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore
[REDACTED]

AI & MI Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-
tempore [REDACTED];

RENEROM GROUP Srl in persona del legale rappresentante pro-tempore
[REDACTED];

TEAM GROUP Scarl in persona del legale rappresentante pro-tempore
[REDACTED];

OCEANO SOC. COOP. in persona del legale rappresentante pro-
tempore [REDACTED];

LOGITEX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-
tempore [REDACTED] **IN PUNTO: Illegittimità'**

**licenziamento, Interposizione fittizia di manodopera, Recupero crediti
di lavoro**

IN FATTO

- 1) Il ricorrente ha lavorato a far data dal 4 luglio 2008 sino al 31.12.2009 alle dipendenze di una serie di società cooperative che si sono succedute nello svolgimento della medesima attività lavorativa;
- 2) L'attività lavorativa è stata sempre fornita a favore della GEOX S.p.A..
- 3) Nello specifico il ricorrente ha lavorato dall'4.7.2008 al 27.08.2008 per la Renerom Grup S.r.l., per AI & MI Soc. Coop. dal 25 settembre 2008 sino al 31.12.2008 e dall'1.1.2009 al 31.12.2009 per la Team Group Soc. Coop a rl (**doc. n.1 - 6**);

- 4) L'orario di lavoro svolto dal ricorrente era il seguente:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 fino alle ore 20.00, con un'ora di pausa; talvolta ha lavorato fino alle 22.00 mangiando un panino portato da casa.

- 5) L'attività lavorativa è stata fornita sempre presso stabilimenti GEOX S.p.a., dapprima a Cusignana, via San Rocco 112, poi a Villorba.
- 6) Negli stabilimenti giungevano colli contenenti scarpe per GEOX S.p.A.(**doc. n.7**);
- 7) Il ricorrente doveva prelevare le scarpe che giungevano da Montebelluna allo stabilimento, doveva accoppiarle metterle dentro un panno e poi nelle scatole,
- 8) Il ricorrente, quindi, caricava gli scatoloni che contenevano le scatole previa etichettatura delle medesime.
- 9) Il ricorrente utilizzava ceste e pistole per la lettura dei codici a barre;
- 10) Negli uffici degli stabilimenti c'erano soggetti afferenti alla GEOX S.p.A. che davano istruzioni al reparto;
- 11) Nel mese di dicembre 2009 venne comunicato al ricorrente che l'attività lavorativa sarebbe cessata a fine anno;

- 12) A far data dal dicembre 2009 le attività lavorative vennero continuate dalla ditta Oceano Società Cooperativa;
- 13) Il ricorrente non è stato integralmente retribuito ed è creditore -oltre ai computandi ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR della somma di euro 12.636,26.=, di cui euro, **euro 250,54 per Renerom Grup S.r.l., euro 4.480,11 per AI & MI Scarl,** e per **Team Group Scarl euro 7.905,61,** così come specificamente individuato nel prospetto che viene di seguito riportato e che viene ad essere parte integrante del presente ricorso:
- 14) In data 14 maggio 2010 ed in data 21 giugno 2010, il ricorrente, mise in mora la ditta GEOX S.p.A., dichiarandosi a disposizione per proseguire l'attività lavorativa (**docc. nn.8-9**). Tali lettere sono rimaste senza esito;
- 15) La richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione avanti la Commissione, nei confronti delle convenute, ha avuto esito negativo per la mancata comparizione di parte datoriale (**docc. nn.10-11**);
- 16) Ci si riserva ogni azione, istanza, pretesa e richiesta in ordine ad ulteriori diritti della ricorrente non avanzati in questa sede, quali in via esemplificativa, tredicesima, quattordicesima e TFR, senza che possano ritenersi essi rinunciati ovvero abbandonati.

IN DIRITTO

- 1) **Assenza di rischio economico, di organizzazione d'impresa, di autonomia organizzativa, gestionale e produttiva, nonché di potere direttivo in capo al formale datore di lavoro. Attività**

lavorativa svolta a favore di soggetto diverso dal formale datore di lavoro. Conseguenze: Interposizione fittizia di manodopera.

La normativa, fin dalla legge 1369/60, vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio, in difetto di precisi requisiti così come previsti dall'art.29 del D. Lgs. 276/2003.

L'assenza in capo alle ditte appaltatrici di una organizzazione di mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa e dell'opera comunque commissionata, la mancanza di un effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, nonché la mancata assunzione del c.d. rischio d'impresa, determinano fattispecie irregolari ed illegittime.

Nella sostanza la GEOX S.p.A. pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera ed il servizio e costituendo, dirigendo ed organizzando il rapporto con i dipendenti della AI & MI Scarl, della Renerom Grup S.r.l., della Team Group Scarl –prima- e dell'Oceano Soc. Coop. –dopo- si è rivolta ad altre imprese esclusivamente per avere la formale amministrazione della mano d'opera.

L'appalto è, quindi, illegittimo quando un terzo, al fine di sollevare dagli obblighi di legge il vero imprenditore, s'inserisce nel rapporto di lavoro figurando come datore di lavoro.

Nella fattispecie che ci interessa, AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl e, successivamente la Oceano Soc. Coop., hanno operato non solo presso stabilimenti della GEOX S.p.A. –o comunque destinati all'attività economica della GEOX S.p.A.–, ma hanno operato su beni inerenti la GEOX S.p.A., ivi giunti nella disponibilità della GEOX S.p.A., ed in assenza di una effettiva organizzazione di impresa da parte della AI & MI Scarl, della Renerom Grup S.r.l., della Team Group Scarl e della Oceano

Soc. Coop. distinta da quella di mero adempimento alle necessità richieste ed imposte da GEOX S.p.A..

Tant'è che gli ordini relativi a tutte le attività di imballaggio provenivano da soggetti afferenti alla GEOX S.p.A..

La formale datrice di lavoro non aveva autonomia gestionale, non impiegava capitali propri, non acquistava materiale, non affrontava alcuna spesa viva per la produzione e non conferiva alcun elemento attivo nella produzione.

Modalità e tempi di lavoro erano estranei alla AI & MI Scarl, alla Renerom Grup S.r.l. ed alla Team Group Scarl, e la direzione, il controllo del ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori era esercitato da Geox S.p.A..

La professionalità richiesta era assolutamente non specifica né di grado elevato, atteso che il ricorrente –e con essa altri dipendenti- era finalizzata alle attività inerenti l'imballaggio e lo stoccaggio di beni GEOX, all'interno di realtà produttive afferenti alla GEOX Spa medesima.

AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l. e Team Group Scarl si sono limitate a mettere a disposizione della GEOX S.p.A. la forza-lavoro.

Ogni società, poi, dopo un periodo di tempo determinato, veniva posta in liquidazione, con subentro nella medesima attività, nei medesimi luoghi di lavoro di altra società –sempre con carattere cooperativo- che assumeva su di sé i lavoratori “verbalmente licenziati” dalle società precedenti.

Si è trattato, quindi, di un'ipotesi di somministrazione irregolare, perché in ogni caso estranea e non conforme ai limiti posti dalla normativa.

Conseguentemente tutti gli obblighi inerenti il rapporto lavorativo vengono a cadere in capo alla società a favore della quale è stata prestata l'attività, con costituzione nei confronti della medesima e *ab origine* del rapporto lavorativo.

In caso di somministrazione effettuata al di fuori della normativa vigente, si deve, infatti, ritenere sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore.

La ragione di ciò è evidente.

La somministrazione di lavoro costituisce una deroga ai principi affermati dal nostro ordinamento giuslavoristico come interpretato dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi decenni:

nonostante che *«per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgano la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore»* tuttavia il formale datore di lavoro viene indicato nel soggetto somministratore: ciò contraddice un principio fondamentale che informa tutta la disciplina giuslavoristica: quello della effettività e materialità del rapporto di lavoro nonché dell'imputazione della titolarità del rapporto in capo all'effettivo fruitore delle prestazioni lavorative ed al soggetto da cui il lavoratore sia eterodiretto, il cui accertamento giudiziale può avvenire contro qualsiasi apparenza di carattere formale.

D'altro canto è questo il principio che è alla base dell'ormai abrogata legge n. 1369/1960 e che pur tuttavia deve ritenersi essere tuttora vigente (cfr. Cassazione SS.UU. del 26 ottobre 2006 n. 22910 la quale ha affermato che *«A ben vedere la dissoluzione delle combinazioni negoziali poste in essere, come si è visto, attraverso l'intermediazione vietata e la sostituzione dell'imprenditore beneficiario all'intermediario non è che concreta*

espressione nella materia in oggetto della generale regola giuslavoristica secondo la quale in relazione ad identiche ... prestazioni lavorative deve essere esclusa la configurabilità di due diversi datori di lavoro dovendosi considerarsi come parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore ... Per andare in contrario avviso non può sostenersi neanche che l'indicato principio di carattere generale ha perduto consistenza giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2003.

Detta disciplina ... ha invero espressamente riconosciuto con la somministrazione del lavoro (art. 20 D.Lgs.) ... una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo con una conseguenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due degli obblighi correlati alla prestazione lavorativa ... La indicata disciplina, pur presentandosi come una innovazione ... si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 ...; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera»). Proprio in quanto la somministrazione costituisce una evidente deroga a quei principi, l'istituto è stato strettamente regolamentato dal legislatore e posto all'interno di precisi limiti e con

l'osservanza di specifiche condizioni: la loro violazione non può che condurre alla somministrazione irregolare con conseguente imputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore del lavoratore somministrato.

L'attività lavorativa svolta dal ricorrente è stata destinata a favore della GEOX S.p.A..

I beni sui quali è intervenuto il lavoro del ricorrente erano della GEOX S.p.A..

Lo stabilimento nel quale ha operato il ricorrente era utilizzato dalla GEOX S.p.A.

Le istruzioni venivano fornite da soggetti afferenti a Geox S.p.A..

Terminata l'attività –sempre nei medesimi luoghi e con le medesime modalità- svolta da parte della AI & MI Scarl, della Renerom Grup S.r.l. e della Team Group scarl, la medesima attività, nei medesimi luoghi e con le medesime modalità è stata continuata dalla Oceano Soc. Coop..

Non v'è chi non veda, dunque, come l'effettivo destinatario dell'estrinsecazione dell'apporto lavorativo della ricorrente altri non sia che la GEOX S.p.A..

Conseguentemente il rapporto di lavoro è stato solo apparentemente formalizzato con la AI & MI Scarl, la Renerom Grup S.r.l. e la Team Group scarl, essendo, in realtà, il medesimo un unico rapporto di lavoro svolto a favore della GEOX S.p.A., con un'interposizione fittizia delle altre società.

Per pacifica giurisprudenza –anche dell'adito Tribunale- nelle ipotesi così come sopradescritte vi è presunzione assoluta di sussistenza della fattispecie di appalto illecito ai sensi dell'art.29, I comma, D. Lgs.267/2003.

Da ciò consegue che, ex art.29. III comma bis del D. Lgs.267/2003, sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data del 8.9.2004, con la GEOX S.p.A. società che ha da sempre utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente.

2) Illegittimità del licenziamento. Conseguenze: reintegra nel posto di lavoro alle dipendenze della GEOX S.p.A. e corresponsione delle differenze retributive.

I licenziamenti comminati da da AI & MI Scarl, da Renerom Grup S.r.l. e Team Group scarl in data 31.12.2009 sono nulli perché contrari alla normativa e privi di prova scritta.

In ogni caso, l'attività non è cessata, ma si è trasferita in capo alla Oceano Soc. Coop., ma la medesima attività –così come prima esercitata- è continuata a favore della GEOX S.p.A..

I licenziamenti, quindi, sono illegittimi non solo per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo, ma anche perché comminati da soggetto solo apparentemente datore di lavoro.

Nessun effetto, quindi, né conseguenza alcuna possono avere nei confronti del **rapporto di lavoro** del ricorrente, che **continua a favore dell'unica società utilizzatrice e cioè della GEOX S.p.A..**

In ogni caso sempre GEOX S.p.A. dovrà risarcire il danno derivato dall'illegittimità dei licenziamenti, secondo la normativa di legge.

Analogamente in capo a GEOX S.p.A. incombe l'onere relativo alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro.

3) In via subordinata: Sussistenza di contratto di appalto tra la GEOX S.p.A. e la Logitex S.r.l. e la Team Group Scarl e la Oceano Soc. Coop.. Illegittimità del licenziamento comminato da

**Team Group scarl. Responsabilità solidale ex art.29, comma 2,
D. Lgs. 276/2003 per la corresponsione delle differenze
retributive.**

GEOX S.p.A. si avvale di varie società, di consueto cooperative- alle quali affida la “gestione amministrativa” della forza lavoro a GEOX necessaria, per periodi di tempo limitati (circa un anno). Tali società vengono man mano poste in liquidazione e si sostituiscono l’una all’altra. Tutte lavorando per GEOX S.p.A., nell’interesse economico proprio della medesima e dalla medesima ovvero da società ad essa legate da “appalto” formalmente gestite e dirette.

Laddove si ritenesse non sussistere un’ipotesi di interposizione fittizia, è evidente che tra la Team Group scarl, prima, e la Oceano Soc. Coop. dopo, è intervenuto un contratto d’appalto a favore della GEOX S.p.A.

Nel concreto, la Geox S.p.a. ha, tramite la società Logitex S.r.l., con sede in via G. Toniolo n.7, Caselle di Altivole, stipulato contratti d’appalto con la Team Group Scarl e successivamente con la Oceano Soc. Coop..

La legge 27 dicembre 2006, n.296, ha prolungato a due anni dalla cessazione dell’appalto, l’obbligazione solidale tra committente ed appaltatore di corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti, così come previsto dall’art.29, comma 2, del D. Lgs.276/2003.

Nella fattispecie in esame –laddove non si dovesse rinvenire l’ipotesi di interposizione fittizia-, la Logitex S.r.l. per la GEOX S.p.A., ovvero la stessa GEOX S.p.A., ha dato in appalto alle Cooperative convenute l’attività di predisposizione, preparazione, inserimento ed imballaggio di calzature.

Per tutto l'arco di tempo lavorativo, invero, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa solo ed esclusivamente presso stabilimenti di competenza GEOX S.p.A. con soggetti afferenti alla medesima ed inquadrati con la Logitex S.r.l..

Si chiede, quindi, che il G.L. voglia ordinare a Logitex S.r.l. ed a GEOX S.p.A. l'esibizione del contratto di appalto intercorso tra le stesse e con la Team Group scarl e la Oceano Soc. Coop..

I dipendenti Team Group scarl hanno diritto di invocare la responsabilità solidale di Logitex S.r.l. ovvero di GEOX S.p.A. nel pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai sensi dell'art.29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

Il credito relativo a tale limitato periodo ammonta ad euro come da prospetto a pag.6.

Il ricorrente, formalmente dipendente Team Group Scarl, ha diritto, altresì, ad invocare la responsabilità solidale di Logitex S.r.l. e/o di Geox S.p.A. in ordine a tutte le conseguenze e sanzioni di legge inerenti l'illegittimità del licenziamento comminato da Team Group Scarl.

Il licenziamento - comminato verbalmente- è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, novellato dall'art. 2 l. 11 maggio 1990 n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro ([Cassazione civile , sez. lav., 01 agosto 2007, n. 16955](#)).

Secondo costante giurisprudenza, *"Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di*

lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto." (così [Cassazione civile , sez. lav., 02 agosto 2003, n. 11795](#); [Cassazione civile , sez. lav., 27 febbraio 2003, n. 3022](#); [Cassazione civile , sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4498](#); Cass. 3 gennaio 1986, n. 23; Cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 23 novembre 1994, n. 398: "il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio")

E' in ogni caso infondato sia in punto di fatto che di diritto: l'attività, invero, è continuata con il trasferimento alla Oceano Soc. Coop..

4) Illegittimità del licenziamento comminato da Team Group scarl in data 31.12.2009 e trasferimento d'azienda in capo ad Oceano Soc. Coop..

In via ancora subordinata, si deve rilevare come in ogni caso, laddove si ritenga di non accedere a quanto sopra esposto e richiesto, l'illegittimità dei licenziamenti comminati da MB Impianti S.r.l., AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l. e Team Group scarl, tutti in forma verbale, determina la continuazione del rapporto di lavoro in capo alla Oceano Soc. Coop. ex art.2112 c.c., con trasferimento su di essa di tutti i diritti del ricorrente.

Oceano Soc. Coop. dovrà, quindi, risarcire il danno derivato dall'illegittimo licenziamento, secondo la normativa di legge ed analogamente sulla medesima incombe l'onere relativo alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro.

5) In via di estremo subordine: Corresponsione da parte del formale datore di lavoro delle differenze retributive maturate.

Nella denegatissima ipotesi in cui si ritenesse di poter superare quanto sopra dedotto, esposto e richiesto, per scrupolo di patrocinio, si evidenzia che la AI & MI Scarl, la Renerom Grup S.r.l., e la Team Group Scarl sono tenute a corrispondere al ricorrente le somme dovute per differenze retributive e previdenziali, già sopra indicate e ad un tanto dovranno per quanto di competenza –giusta prospetti sopra riportati- essere condannate, così come in capo alle medesime incombe il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento ex L.108/90.

*** **

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, propone

ricorso ex art.414 c.p.c.

affinché il Giudice del Lavoro, in esito agli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia, per ivi veder accolte le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertata la sussistenza di fattispecie di interposizione fittizia di manodopera**, accertata l'attività lavorativa svolta a favore di GEOX S.p.A., **accertata l'illegittimità dei licenziamenti** verbalmente comminati dalle società Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl, e Team Group scarl, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la GEOX S.p.A. a far data dall'8 settembre 2004 o, quanto meno dal 21 giugno 2010 o da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia, per la qualifica

e le mansioni di cui al VI° livello del CCNL Autotrasporti Logistica Cooperative ovvero del corrispondente livello del CCNL applicabile al settore calzaturiero.

2) Conseguentemente **condannarsi** la convenuta **GEOX S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** il ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge 108/90, a **risarcire**, **ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato al ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione del rapporto all'effettiva reintegra, ovvero da quella diversa data riconosciuta per giustizia e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra.

3) **Accertato e dichiarato** il diritto del ricorrente alle differenze retributive e competenze maturate in costanza di rapporto di lavoro, **condannarsi** la società GEOX S.p.A. a corrispondere al ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.636,26.=, come da prospetto, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

4) In via subordinata:

4.1) **Accertarsi e dichiararsi** la sussistenza di un contratto di appalto tra la società Logitex S.r.l. e/o la società GEOX S.p.A. e la Team Group scarl fino al 31.12.2009 e con la Oceano Soc. Coop. per l'anno 2010, avente ad oggetto l'inserimento, la preparazione degli imballaggi e la predisposizione alla spedizione delle scarpe GEOX presso gli stabilimenti di quest'ultima siti in Cusignana e Villorba;

4.2) **Accertarsi e dichiararsi** la responsabilità solidale ex art.29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 tra la società Logitex S.r.l. e/o Geox S.p.A., e le società Team Group Scarl e Oceano Soc. Coop. e per l'effetto condannarsi la società appaltante Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. a corrispondere, se del caso in solido tra loro, alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €7.905,61.=, come da prospetto a pag.6, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

5) In via di ulteriore subordine, **condannarsi** la convenuta Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. a corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €7.905,61.=, se del caso in solido tra loro, come da prospetto a pag.6, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, fino alla concorrenza del debito che GEOX S.p.A. e/o Logitex S.r.l. ha verso le imprese appaltatrici Team Group scarl e Oceano Soc. Coop.;

6) In via di successivo subordine:

6.1) **accertarsi e dichiararsi** l'infondatezza, l'invalidità, la nullità, l'inefficacia o comunque annullarsi i licenziamenti verbali irrogati al ricorrente dalle convenute Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl, e Team Group scarl per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché posto in violazione di precise norme di legge e di contratto ed in ogni caso perché privi di giusta causa e di giustificato motivo e conseguentemente **accertarsi** l'avvenuto trasferimento ex art.2112 c.c. dell'azienda a favore della Oceano soc. coop.;

6.2) **condannarsi** la convenuta **Oceano Soc. Coop.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** il ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge

108/90, ovvero **riassumere** il ricorrente nel medesimo posto di lavoro ex art. 8 legge n. 604/66 ed a **risarcire, ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato al ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione del rapporto all'effettiva reintegra e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, ovvero a corrispondere l'indennità risarcitoria, ex art. 8 legge n. 604/66, da quantificarsi nell'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

6.3) condannarsi le ditte Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl, Team Group scarl e Oceano Soc. Coop. **in solido le successive rispetto alle precedenti** a corrispondere al ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.636.26.=, come da prospetto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

7) In via di ultimo subordine:

7.1) **accertarsi e dichiararsi** l'infondatezza, l'invalidità, la nullità, l'inefficacia o comunque annullarsi il licenziamento irrogato dalle convenute Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl e Team Group scarl per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché posto in violazione di precise norme di legge e di contratto ed in ogni caso perché privo di giusta causa e di giustificato motivo;

7.2) **condannarsi** le convenute Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl, e Team Group scarl., in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** il ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge 108/90,

ovvero **riassumere** il ricorrente nel medesimo posto di lavoro ex art. 8 legge n. 604/66 ed a **risarcire, ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato al ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione di ogni singolo rapporto sino all'effettiva reintegra e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, ovvero a corrispondere l'indennità risarcitoria, ex art. 8 legge n. 604/66, da quantificarsi nell'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

7.3) **condannarsi** le ditte Renerom Grup S.r.l., AI & MI Scarl, e Team Group scarl a corrispondere al ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo distinto per quanto di loro competenza, rispettivamente in **euro 4.480,11 per AI & MI Scarl, euro 250,54 per Renerom Grup S.r.l.** e per **Team Group Scarl euro 7.905,61** come da prospetto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

- 8) **In ogni caso:** Condannarsi le convenute, per quanto di ragione, a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge ex artt.429 e 150 disp. Att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria e della qualità di piccolo consumatore del ricorrente.

In via istruttoria:

A) Ammettersi prova per interpellato e per testi sulle circostanze di cui in punto di fatto, da intendersi integralmente trascritte nella presente sede e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché sui seguenti capitoli:

- 1) “Vero che il ricorrente ha lavorato a favore della GEOX S.p.A. far data dal 4 luglio 2008 presso gli stabilimenti siti in Cusignana e Signoressa”?
- 2) “Vero che il ricorrente ha svolto sempre la medesima attività, formalmente alle dipendenze della Renerom Grup S.r.l. dal 4 luglio 2008 sino al 27.08.2008, della AI & MI Soc. Coop. dal 2 settembre 2008 al 31.12.2008, e dal 1.1.2009 al 31.12.2009 per la Team Group Soc. Coop a rl, presso gli stabilimenti siti in Cusignana e Signoressa”?
- 3) “Vero che detti stabilimenti sono di competenza della GEOX S.p.A.”?
- 4) “Vero che presso detti stabilimenti si lavoravano prodotti GEOX S.p.A.”?
- 5) “Vero che l’attività svolta dal ricorrente era finalizzata all’imballaggio ed allo stoccaggio esclusivamente di prodotti GEOX S.p.a.”?
- 6) “Vero che il ricorrente doveva prelevare le scarpe che giungevano da Montebelluna allo stabilimento, doveva accoppiarle metterle dentro un panno e poi nelle scatole”?
- 7) “Vero che Il ricorrente, quindi, caricava gli scatoloni che contenevano le scatole previa etichettatura delle medesime”?
- 8) “Vero che il ricorrente utilizzava ceste e pistole per la lettura dei codici a barre”?
- 9) “Vero che gli ordini e le indicazioni relative alle modalità di esplicazione dell’attività venivano dati da soggetti interni allo stabilimento dipendenti della Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. per conto della GEOX S.p.a.”?

- 10) “Vero che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 06 alle 20.00, con un’ora circa di pausa per il pranzo”?
- 11) “Vero che nello stabilimento vi era una mensa in cui il ricorrente ed i propri colleghi di lavoro era autorizzato a consumare il pranzo che portava da casa”?
- 12) “Vero che il ricorrente usufruiva di tale mensa insieme a dipendenti Logitex S.r.l. e GEOX S.p.A.”?
- 13) “Vero che il ricorrente prestò attività lavorativa anche in qualche mattino del sabato”?
- 14) “E’ forse vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl avessero una propria organizzazione di mezzi per l’esercizio dell’impresa e dell’opera appaltatigli”?
- 15) “E’ forse vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl avessero potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori formalmente alle proprie dipendenze”?
- 16) “Vero che uomini della Logitex S.r.l. ovvero della GEOX S.p.A. gestivano, dirigevano ed organizzavano il lavoro ed il rapporto con i dipendenti delle ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl e con il ricorrente”?
- 17) “E’ forse vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl avessero autonomia gestionale, utilizzassero e/o impiegassero capitali propri, acquistassero materiale, affrontassero spese vive per la produzione ovvero conferissero proprie conoscenze nell’attività”?
- 18) “E forse vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl esercitassero potere di direzione, controllo e coordinamento del ricorrente e degli altri soggetti formalmente dipendenti”?

19) E' forse vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl determinassero le modalità, i tempi del lavoro e della produzione dei propri dipendenti”?

20) “Vero che tali poteri e determinazioni erano in capo a soggetti inerenti a Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A.”?

21) “Vero che l’attività del ricorrente presenta un ridotto livello di professionalità”?

22) “Vero che le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl si sono limitate a mettere a disposizione della GEOX S.p.A. e negli stabilimenti GEOX S.p.A. i propri dipendenti”?

23) “Vero che colleghi del ricorrente hanno continuato il rapporto lavorativo, con le medesime modalità, presso gli stabilimenti GEOX S.p.A. a far data dal 2010 alle dipendenze della Oceano Soc. Coop.”?

24) “Vero che già nel dicembre 2009 la Oceano Soc. Coop. subentrò alla Team Group Scarl ed ha continuato la medesima attività svolta in precedenza dalle ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl”?

25) “Vero che negli stabilimenti GEOX S.p.A. di Cusignano e Signoressa, si “turnano” società con finalità cooperative che vengono liquidate in periodi di tempo determinati di circa un anno”?

26) “Vero che le attività svolte da dette società all’interno degli stabilimenti GEOX S.p.A. sono finalizzate alla mera prestazione di mano d’opera”?

27) “Vero che i dipendenti/soci delle società a carattere cooperativo che operano presso gli stabilimenti GEOX S.p.A. di Cusignano e Signoressa e tra queste le ditte AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl,

hanno svolto sempre la medesima attività, finalizzata all'imballaggio ed allo stoccaggio di merci GEOX S.p.a.?"

Si indicano a testimoni:

....., nonché gli altri colleghi di lavoro della ricorrente da meglio identificarsi in esito all'esame del libro matricola – libro unico del lavoro, di cui si chiede fin d'ora la produzione alla Logitex S.r.l., AI & MI Scarl, Renerom Grup S.r.l., Team Group Scarl ed alla Oceano Soc. Coop..

Con riserva di sostituire ed altri indicare anche a prova contraria, sull'eventuale capitolato avversario, anche all'esito dell'esame del libro matricola di cui si chiede la produzione.

B) Voglia il Giudice ordinare la produzione in giudizio alle convenute del libro paga, matricola-libro unico del lavoro, anche ai fini dell'indicazione dei testi e la produzione del contratto d'appalto esistente tra Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. e Team Group scarl ed Oceano Soc. Coop..

C) Voglia il Giudice ordinare alle parti convenute la produzione in giudizio del registro IVA relativo agli anni 2009 e 2010, nonché di tutte le fatture emesse in tali anni;

D) Voglia il Giudice ordinare a parti convenute la produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione fiscale attestante tutte le entrate e le uscite economiche degli anni 2009 e 2010 ed in particolare estratti conto bancari/postali, ricevute fiscali, fatture ed altro inerenti i rapporti tra le medesime in essere.

E) Disporsi, se del caso, consulenza tecnico contabile per la determinazione delle poste contrattualmente dovute alla ricorrente, giusta deduzioni svolte in ricorso.

Si dimettono, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e conclusioni anche istruttorie, i seguenti documenti:

- 1) Buste paga Renerom Grup s.r.l.;
- 2) CUD 2009 Remeron Grup;
- 3) Buste paga AI & MI Scarl;
- 4) CUD Ai & MI 2009;
- 5) Buste paga Team Group Scarl;
- 6) Lettera di assunzione Team Group Scarl datata 1.1.2009;
- 7) Etichetta intestata GEOX S.p.A. del pacco giunto presso il capannone;
- 8)- Geox S.p.a.;
- 9) Lettera ricorrente – GEOX S.p.a. del 21.6.2010
- 10) Verbale di mancata conciliazione avanti la DPL di Treviso del 13.7.2010.

Si dimette estratto CCNL Autotrasporti Logistica Cooperative.

Si dichiara, **ai fini del D.L. 98/2011** sul contributo unificato, che il presente ricorso è **esente**, perché i redditi del ricorrente e riferibili al nucleo familiare del medesimo, sono inferiori a quelli normativamente previsti.

Con ossequio.

Treviso, 21 agosto 2011

--